



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO

#### DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA PASCOLI

##### **Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Gestione del campo da calcio di via Pascoli per la pratica dell'attività sportiva del gioco del calcio, con prevalente finalità educative –sportive, aperta a tutti con particolare riguardo alle fasce giovanili. Il concessionario si impegna a garantire l'uso pubblico del campo nei seguenti giorni e orari, che potranno subire variazioni per esigenze dell'Amministrazione comunale o in caso di necessità di interventi di conservazione o manutenzione definiti dal preposto Ufficio Tecnico Comunale:

- periodo invernale (settembre – maggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- periodo estivo (giugno – agosto) dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

L'apertura e la chiusura e pulizia dell'impianto sarà comunque garantita dal concessionario.

##### **Art. 2 CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

La concessione comprende l'uso dei seguenti beni:

- a) Campo da calcio;
- b) Beni mobili in dotazione della struttura come da inventario che sarà redatto tra le parti al momento della consegna dell'impianto;

Allo stato attuale il campo non ha spogliatoi propri. La concessione comporta la possibilità di utilizzare gli spogliatoi della palestra delle scuole Mentasti



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

compatibilmente con il piano annuale di utilizzo palestre, definito ai sensi del vigente Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali.

Si evidenzia sin d'ora che, in base al sopracitato piano di utilizzo delle palestre, allo stato attuale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 23.00, non è possibile l'utilizzo dello spogliatoio delle scuole Mentasti.

La concessione comporta il pagamento del canone annuale di € 13.650,00 a partire dall'anno 2020, con la possibilità di abbattimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento immobili comunali. Tale canone comprende l'utilizzo del campo da calcio e degli spogliatoi della palestra, come sopra disciplinato.

L'utilizzo del sabato e della domenica, in caso di disponibilità anche degli spogliatoi, comporta l'onere della pulizia in capo all'utilizzatore.

La concessione comporta altresì il pagamento delle utenze relative ad acqua ed energia elettrica, sulla base dei consumi effettivi rilevabili dai rispettivi misuratori, fatta salva la possibilità di abbattimento ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. m). del Regolamento Immobili Comunali.

#### **Art. 3 UTILIZZI DIVERSI DEL CAMPO**

La struttura data in concessione, o parte di essa, verrà messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di iniziative proprie o poste sotto il suo patrocinio o autorizzate dalla stessa.

La struttura, o parte di essa, potrà essere messa a disposizione per manifestazioni od iniziative sportive temporanee di terzi richiedenti, singoli cittadini o gruppi.



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

Se la richiesta attiene ad attività connesse al gioco del calcio o alle altre attività praticate nell'impianto sportivo l'utilizzo sarà autorizzato dal Comune, previa acquisizione del programma di attività, che definirà contestualmente il canone da corrispondere al concessionario, ponendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Tali richieste dovranno essere poste al Comune entro il 28 Febbraio di ogni anno di validità della presente convenzione. Le richieste oltre tale termine per eventi di carattere eccezionale saranno valutate di volta in volta dal Comune. Il Comune autorizza tenendo conto delle esigenze del richiedente, del concessionario e di ogni altro ente che utilizza la struttura. L'apertura e la chiusura e pulizia dell'impianto sarà comunque garantita dal concessionario.

Il Concessionario potrà, inoltre, richiedere al terzo il versamento di una cauzione a titolo di garanzia per eventuali danni accorsi alla struttura.

Se invece la richiesta riguarda attività diverse, essa potrà essere accolta solo previa valutazione dell'Amministrazione Comunale che autorizza solo dopo aver verificato l'assenza di scopo di lucro e la valenza socio/ricreativa dell'iniziativa o l'attività oggetto della richiesta. Nell'atto di autorizzazione il Comune approva il canone di utilizzo che dovrà essere corrisposto all'a.s.d. attribuendo la responsabilità dell'iniziativa in capo al soggetto autorizzato.

Le attrezzature per la manutenzione ordinaria, di proprietà comunale, potranno comunque essere utilizzate dal personale dell'Amministrazione Comunale ed anche dalle altre società operanti nell'Impianto Sportivo che ne assumeranno la responsabilità e gli oneri derivanti dall'uso degli stessi, impegnandosi a riconsegnarli nello stesso stato in cui sono stati messi a disposizione.



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

#### **Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di sei stagioni sportive, dalla data di aggiudicazione in seguito all'Avviso pubblico sino al 30/6/2025 (termine della stagione sportiva 2024/2025). E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI**

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili sono descritti nell'apposito verbale di consegna, che sarà allegato alla presente convenzione. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il deperimento causato dall'invecchiamento e dalla normale usura.

Al termine della concessione l'inventario dovrà essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni, in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale alla presenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 6 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Per tutta la durata della concessione e limitatamente ai giorni e negli orari di utilizzo del Concessionario, il medesimo sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

#### **Art. 7 ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura di cui all'art. 2, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

Tale personale è obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

immediatamente e per iscritto all'Amministrazione l'esito degli accertamenti.-

#### **Art. 8 RESPONSABILITA'**

Il Concessionario si impegna:

- a) Ad assicurare tutto il personale necessario per l'assolvimento degli obblighi oggetto della presente convenzione;
- b) A stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi per tutto il periodo della convenzione con massimale unico non inferiore a € 1.000.000;
- c) A costituire garanzia di eventuali danni agli impianti e attrezzi di proprietà comunale, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgst. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale, calcolato moltiplicando il canone di concessione per la durata della medesima, per un ammontare pari a € 7.500;

Dette polizze costituiscono condizioni di validità ed efficacia della presente Convenzione e copie delle stesse dovranno essere depositate negli Uffici Comunali.

Il Comune deve a sua volta provvedere ad assicurare gli impianti contro danni derivanti da incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici.

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. E' pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni che da essi o dai mezzi impiegati potessero derivare.



**Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna:

- a) Ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e di terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) Alla pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria del campo da calcio e delle strutture oggetto della presente convenzione secondo le seguenti prescrizioni indicate dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio:
  - b.1) taglio tappeto erboso per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) con frequenza 10 giorni;
  - b.2) tracciatura e pulizia del campo per n. 15 ore/mese;
- c) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
- d) a non introdurre pubblico in numero superiore a quello previsto dalla capacità dell'impianto stesso;
- e) a non utilizzare o montare strutture provvisorie senza la prescritta autorizzazione;
- f) a rispettare e far rispettare la normativa nazionale ed i regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi per l'uso degli impianti sportivi;
- g) a depositare entro il mese di settembre il piano di attività annuale e a fine stagione il rendiconto dell'attività svolta, corredato dalla copia del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente;



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

- h) a comunicare annualmente all'Amministrazione Comunale l'entità delle quote di iscrizione praticate;
- i) attestare l'iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI, in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003);
- j) a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale modifica statutaria;
- k) ad aprire e chiudere l'Impianto negli orari di apertura al pubblico ed in tutte le altre occasioni se ne presentasse necessità;

Nel caso la struttura richieda, per cause di forza maggiore, la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

#### **Art. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria è posta a carico dell'Amministrazione concedente. L'Ente gestore ha comunque facoltà di apportare migliorie all'impianto con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

Nella manutenzione straordinaria sono compresi i seguenti interventi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicati dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio:

- a) risemina per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42), frequenza mensile;
- b) concimazione per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) frequenza bimestrale;
- c) diserbo selettivo per una superficie di mq 2.520 (mt 60X42) frequenza tri-



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

mestrale;

#### **Art. 11 PERSONALE**

Il Concessionario si impegna, a sua totale cura e spese, a dotarsi del personale necessario per l'espletamento dell'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero, nel caso di lavoratori dipendenti, all'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai C.C.N.L.

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del Concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori della Società.

#### **Art. 12 PUBBLICITA'**

Tutte le forme di pubblicità all'interno della struttura dovranno essere concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è autorizzato ad apporre all'interno del Centro Sportivo cartelli pubblicitari, purché non infissi stabilmente al suolo, i cui proventi saranno riscossi dal Concessionario stesso, che verserà alle Casse Comunali le imposte di pubblicità nei termini di legge.

#### **Art. 13 VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Concessionario.



## COMUNE DI BUSTO GAROLFO

### Città Metropolitana di Milano

#### **Art. 14 RISOLUZIONE**

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti dal progetto educativo sportivo presentato in sede di partecipazione all'Avviso Pubblico;
- c) sostanziale modifica dello statuto del Concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale.

#### **Art. 15 RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 16 CONTROLLI E NORME DI RELAZIONE**

Il Comune può controllare, in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un Responsabile dell'Associazione, lo stato delle strutture di cui all'art. 2, al fine di accertare il rispetto delle presenti disposizioni.

L'Associazione si impegna a partecipare attivamente alla Consulta dello Sport, condividendone i principi ispiratori in un'ottica di collaborazione con il Comune e con tutte le associazioni sportive del territorio.

La presente convenzione viene firmata come segue:

Il Concessionario

-----

La Responsabile Area

Attività Educative e per il Tempo Libero

Avv. Rosella Rogora